



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 03

**DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia -
DPT0300**

e-mail:r.capone@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1505 del
11/04/2025

Il Dirigente del servizio
Capone Rosanna



Capone Rosanna

Numero RU: 1348

11.04.2025 08:56:17 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

Francesca Patanè

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Società CENTROFER S.R.L. Impianto sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, ID Pratica n. 20449

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Capone Rosanna



Città metropolitana
di Roma Capitale

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio aggiornato con D.C.R. n. 8 del 05/10/2022;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.;
- la legge n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" n. 1121 del 21/01/2019;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;



Città metropolitana di Roma Capitale

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 05/11/2015 n. G13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- Il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 29/01/25 "Revisione della macrostruttura della Città Metropolitana di Roma, del relativo funzionigramma e conseguente modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente";
- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

PREMESSO CHE

con D.D. R.U. n. 1116 del 20/03/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, in favore della società Centrofer s.r.l., C.F. 04921551000, con sede legale nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, successivamente oggetto di modifiche non sostanziali richieste dalla società, adottate con le D.D. R.U. 3178 del 17/07/2017 e 2421 del 20/06/2019, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

il SUAP di Roma Capitale ha rilasciato l'autorizzazione D.D. R.U. n. 1116 del 20/03/2017 in data 02/05/2017;

con D.D. R.U. n. 3358 del 30/09/2021, è stata adottata la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla società Centrofer s.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

con D.D. R.U. n. 1270 del 10/05/2022, è stata integrata l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. R.U. n. 3358 del 30/09/2021, per includere il parere di compatibilità acustica QL/7541 del 03/02/2022;

con DD n. 2155 del 29/07/2022 è stata parzialmente rettificata la D.D. R.U. n. 3358 del 30/09/2021;

con nota prot. n. 156568 del 10/10/2022 la Società ha richiesto la rettifica del quadro emissivo relativo al camino E/1 chiedendo la rimozione del parametro temperatura;

che tale modifica è stata assentita con nota prot. n. 0078041 del 15/05/2023;



Città metropolitana di Roma Capitale

con nota prot. n. QH/84056 del 22/12/2022, assunta al prot. n. 0200642 del 22/12/2022, il SUAP di Roma Capitale trasmetteva per conto della Società istanza di modifica dell'AUA relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche;

che tale modifica è stata rigettata dalla CmRC con nota prot. n. 0078033 del 15/05/2023, rimandando agli uffici di Roma Capitale la valutazione dell'estensione/rinnovo dell'autorizzazione comunale allo scarico DD n. 4599 del 23/01/2018, al fine di includere l'atto all'interno dell'AUA vigente;

con nota prot. n. QH/52974 del 19/07/2023, assunta al prot. n. 117653 del 19/07/2023, il SUAP di Roma Capitale trasmetteva per conto della Società istanza di modifica non sostanziale dell'AUA, relativamente alla gestione dei rifiuti, consistente in una ridistribuzione dei rifiuti trattati senza aumento delle quantità autorizzate;

con nota prot. n. NA/10168 del 15/05/2024, assunta al prot. CMRC n. 84552 del 15/05/2024, il Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale ha trasmesso l'estensione dell'autorizzazione NA-8823 del 21/04/2023, al fine della sua inclusione nell'AUA;

con nota assunta al prot. n. QH/41678 dell'11/06/2024, assunta al prot. n. 103122 dell'11/06/2024, il SUAP di Roma Capitale ha trasmesso la comunicazione di variazione dell'Amministratore unico della Società;

con nota prot. n. 0031152 del 18/02/2025, a seguito di verifiche istruttorie è stato chiesto alla Società conferma dell'interesse alla prosecuzione del procedimento di modifica;

VISTA la nota prot. n. 0048900 del 13/03/2025 con cui la Società ha confermato l'interesse al proseguimento del procedimento di modifica;

VISTA la visura camerale della società Centrofer s.r.l. operata d'ufficio in data 01/04/2025;

RITENUTO di poter adottare con il presente provvedimento la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Società Centrofer s.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con sede legale nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

RITENUTO di sostituire integralmente, con il presente provvedimento, le seguenti determinazioni D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017, D.D. R.U. 3178 del 17/07/2017 e D.D. R.U. 2421 del 20/06/2019. D.D. R.U. 3358 del 30/09/2021, D.D. R.U. n. 1270 del 10/05/2022, DD n. 2155 del 29/07/2022 mantenendo invariata la durata dell'AUA, che pertanto scadrà il giorno 02/05/2032;

CONSIDERATO

per quanto concerne lo scarico delle acque reflue di prima pioggia

che l'impianto di depurazione è di tipo fisico ed è dotato di unità di dissabbiatura, sedimentazione, disoleazione e filtrazione;

ACCERTATO in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 e D.C.M n. 68 dell'11/12/2023



Città metropolitana
di Roma Capitale

- che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale accatastato come “Fiume Tevere”;

per quanto concerne lo scarico delle acque reflue domestiche

che il Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale Roma Capitale ha autorizzato lo scarico delle acque reflue domestiche con autorizzazione n. NA/8823 del 21/04/2023 e ha esteso la sua durata a quella dell'AUA con nota NA/10168 del 15/05/2024, assunta al prot. n. 84552 del 15/05/2024;

che i richiamati provvedimenti sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante;

per quanto concerne le emissioni in atmosfera

che nell'impianto è autorizzato un punto di emissione (E/1) nel quale sono convogliate le emissioni provenienti dall'impianto di trattamento dei cavi elettrici, che è dotato di sistema di abbattimento delle emissioni a ciclone e un filtro a maniche (dotato di 150 maniche);

In relazione al punto di emissione, al fine di ridurre le emissioni diffuse, la Società ha dichiarato che sono state adottate misure atte alla prevenzione della loro formazione mediante umidificazione con acqua nebulizzata del piazzale. Lungo il perimetro dell'impianto è stata inoltre realizzata una barriera fisica, costituita da pannelli metallici, che limita l'eventuale dispersione di polveri nelle aree limitrofe;

per quanto concerne l'attività di gestione rifiuti

la Società è iscritta al n. 769 del Registro delle imprese della Città metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/2006, per le seguenti tipologie:

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa” quantità complessiva dichiarata **9000 tonnellate/anno** di cui:

Codice EER **120101 200 t/a**

Codice EER **170405 8800 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa” quantità complessiva dichiarata **30000**

tonnellate/anno di cui:

Codice EER **120101 100 t/a**

Codice EER **150104 200 t/a**

Codice EER **160117 5000 t/a**

Codice EER **170405 22000 t/a**

Codice EER **191202 2000 t/a**

Codice EER **200140 700 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale

solventi organici <0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 3.1.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe” quantità complessiva dichiarata **9250 tonnellate/anno** di cui:

Codice EER **121003 50 t/a**

Codice EER **170401 2000 t/a**

Codice EER **170402 2250 t/a**

Codice EER **170403 350 t/a**

Codice EER **170404 20 t/a**

Codice EER **170406 20 t/a**

Codice EER **170407 2250 t/a**

Codice EER **191002 1000 t/a**

Codice EER **191003 1310 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe” quantità complessiva dichiarata **2000**

tonnellate/anno di cui:

Codice EER **121003 10 t/a**

Codice EER **170401 745 t/a**

Codice EER **191002 500 t/a**

Codice EER **191003 745 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale

solventi organici <0,1% in peso

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 3.2.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Tipologia 5.1 “parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni” quantità complessiva dichiarata **5000 tonnellate/anno** di cui:

Codice EER **160106 4390 t/a**

Codice EER **160116 10 t/a**

Codice EER **160117 50 t/a**

Codice EER **160118 200 t/a**

Codice EER **160122 350 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 5.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche [R13] con le operazioni ivi previste (frantumazione oppure cesoiatura)

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 [R4], in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Tipologia 5.7 “spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto” quantità complessiva

dichiarata **750 tonnellate/anno** di cui:

Codice EER **170402 750 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 5.7.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.7.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, ovvero “messa in riserva” [R13] con le operazioni ivi previste (lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica)

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.7.3 del D.M. 05.02.1998 [R3 e R4], in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 5.8 “spezzoni di cavi di rame ricoperto” quantità complessiva dichiarata **1000 tonnellate/anno** di cui:

Codice EER **170411 1000 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 5.8.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.8.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero “messa in riserva di rifiuti [R13] con le operazioni ivi previste (lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica)

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.8.3 del D.M. 05.02.1998 [R3 e R4], in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

per quanto concerne la compatibilità acustica



Città metropolitana di Roma Capitale

che il Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale Roma Capitale con nota prot. n. QL/7541 del 03/02/2022 ha espresso parere favorevole di impatto acustico, che pertanto viene allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante;

VERIFICATO che l'impianto in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di l'Autorizzazione Unica Ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 152/2006, e che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza della Società Centrofer s.r.l. per l'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche sul suolo, le emissioni in atmosfera, la compatibilità acustica ambientale e il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24;

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento:

- Planimetria - "QH20230052974 PLANIM.VARIANTE NON SOSTANZIALE.PDF.P7M" firmata digitalmente il 13/07/2023 da Alberto di Pietrantonio e il 17/7/2023 da Lancia Giancarlo;
- autorizzazione n. NA-8823 del 21/04/2023 e estensione della sua durata a quella dell'AUA nota NA/10168 DEL 15/05/2024, del Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale;
- parere favorevole di impatto acustico prot. n. QL/7541 del 03/02/2022 del Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale;

VERIFICATA l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata, inoltre, l'assenza di proprio conflitto d'interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90, degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale;

DATO ATTO del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001);

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;



Città metropolitana
di Roma Capitale

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) **DI ADOTTARE** la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore della Società Centrofer s.r.l. con sede legale nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, nella persona del Rappresentante legale come in atti, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche sul suolo, le emissioni in atmosfera, la compatibilità acustica ambientale e il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

2) **DI PRESCRIVERE** alla Società le condizioni di legge e le prescrizioni per la conduzione dello stabilimento come di seguito indicato:

A. **in relazione alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006**, per lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

A1. Tabella 3 all. 5 parte terza D. Lgs. n. 152/2006;

La Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

A3. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

A4. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

A5. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento

che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12);

A6. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

A7. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D. Lgs n. 99/1992;



Città metropolitana
di Roma Capitale

A8. dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

La Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

A9. notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

A10. mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione.

A11. presentare **annualmente entro il 30 aprile** a questa Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'A.R.P.A. Lazio sede di Roma, certificato di analisi chimico-fisiche *in firma digitale*, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia, *prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata*, al pozzetto fiscale dello scarico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione;

B. **in relazione alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**, La Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e obblighi di legge per le emissioni in atmosfera;

B1. Gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono risultare conformi ai dettami delle Norme Tecniche di Attuazione del PRQA aggiornato con DCR n. 8 del 05/05/2022; in particolare, i camini devono possedere i requisiti minimi imposti dall'Allegato 1 delle NTA;

Il Gestore dovrà:

B2. identificare immediatamente i punti di emissione con la numerazione predisposta dalla Società nella planimetria, allegata alla presente autorizzazione a formarne parte integrante, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

B3. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;

B4. garantire l'accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

B5. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera affinché siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

B6. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi indicati in tabella al seguente punto **B12** secondo le indicazioni dei manuali UNI e i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione; nel certificato dovranno essere riportate esplicitamente le modalità di campionamento e analisi;

B7. aggiornare il metodo di campionamento al variare delle norme indicate nelle tabelle dei limiti sottostanti, qualora le stesse vengano modificate, ritirate o sostituite nel corso di validità dell'autorizzazione, comunicando alla Città metropolitana di Roma Capitale la variazione entro un anno dall'entrata in vigore della nuova norma;



Città metropolitana
di Roma Capitale

B8. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

B9. eseguire su ogni punto di emissione autorizzato, con **cadenza annuale** ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti per i parametri autorizzati; i certificati di analisi, firmati digitalmente dal tecnico abilitato, attestanti che le emissioni sono mantenute nel rispetto dei limiti previsti nella presente autorizzazione relativi al primo prelievo, devono essere presentati alla CmRC, all'Arpa Lazio e alla Als Roma 2 SISP, entro 60 giorni dal prelievo, mentre i successivi certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo e posti a disposizione degli organi di controllo;

B10. per effetto della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall'Arpa Lazio sede di Roma, a spese della Società: l'intervento dell'Arpa Lazio deve essere richiesto entro i due mesi precedenti la data prevista per i prelievi campionari; qualora l'Arpa Lazio comunichi di non poter procedere all'esecuzione dei prelievi, la Società dovrà avvalersi di altri soggetti accreditati, anche privati, con la medesima tempistica;

B11. il gestore deve comunicare via PEC, alla Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III - Direzione e ad Arpa Lazio, **entro 24 ore**, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

B12. in merito alle emissioni convogliate, si prescrivono i limiti emissivi e i metodi di campionamento e analisi indicati nelle tabelle seguenti,

EMISSIONE E/1

(Aspirazione polveri impianto di trattamento dei cavi elettrici - premacinatore, dosatore, due granulatori e polverizzatore a turbina)

A portata normalizzata secca	Nmc/h	44.0 00	UNI EN ISO 16911-1:2013
B polveri totali	mg/ Nmc	32,3	UNI EN 13284- 1:2017
C altezza punto di emissione	m	11,2 0	
D Sistema di abbattimento adottato	Ciclone e filtro a maniche		



Città metropolitana di Roma Capitale

B13. garantire l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;

B14. la Società dovrà adeguare i sistemi di abbattimento qualora vengano sviluppate tecnologie più efficaci per l'abbattimento delle emissioni, compatibili con le attività svolte nello stabilimento;

B15. qualora si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le **8 ore** successive all'evento, deve darne comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

B16. ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.l., dovranno essere riportati su un apposito registro le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

B17. nel registro di cui al punto precedente dovranno essere annotate altresì le manutenzioni ai sistemi di abbattimento delle emissioni e copia dello stesso dovrà essere inviata entro il mese di gennaio di ogni anno alla CmRC;

B18. **entro il 31 marzo di ogni anno**, la società dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa Lazio e alla Regione Lazio, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sui punti di emissione nell'anno civile precedente, come previsto all'art. 31 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.Q.A. aggiornato con D.C.R. n.8 del 05/10/2022;

B19. qualora si rendesse necessaria la modifica del progetto autorizzato, gli impianti che producono emissioni in atmosfera dovranno essere adeguati ai dettami delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.Q.A. aggiornato con D.C.R. n.8 del 05/10/2022, previa presentazione di apposita istanza di modifica;

per le emissioni diffuse di uno stabilimento, adibito all'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici:

B20. l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato lungo il perimetro dell'insediamento e sui piazzali;

B21. le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;

B22. le aree non pavimentate dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema., prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;

B23. lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo degli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);



Città metropolitana
di Roma Capitale

B24. dovrà essere adottata la copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

B25. è imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

B26. dovrà essere mantenuta, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la società Centrofer srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è confermata l'iscrizione al n. 769 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero **769** al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici E.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, e EoW nazionali ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti che dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento;

C6. per le tipologie di rifiuto 3.1 e 3.2 devono essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R4);

C7. relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, **entro il 31 dicembre di ogni anno** e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9, con indicazione del titolo autorizzativo in loro possesso;

C8. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento e della relativa rete di raccolta delle acque di prima pioggia.



Città metropolitana
di Roma Capitale

C9. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C10. Per attività **3.1 e 3.2** la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C11. la società è tenuta a versare, **entro il 30 aprile di ogni anno**, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 **dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni**, alla Città Metropolitana di Roma Capitale tramite PEC all'indirizzo ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it.

Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C12. Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C13. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C14. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C15. I materiali ferrosi che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono rispettare quanto previsto dai regolamenti di settore e nello specifico quanto previsto dal:

REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

C16. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, depositati in area esterna, devono essere dotati di idonea copertura anche a mezzo di teli impermeabilizzati, atti ad evitare il dilavamento degli stessi dalle acque meteoriche;

C17. Garanzie finanziarie: la Società dovrà fornire per l'intera durata dell'AUA adeguata garanzia finanziaria come stabilito alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08, modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/2009.

Ai sensi dell'art. 7, punto 7.1, del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/2009, così come modificato dalla DGR n. 610/2015, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni. La garanzia può essere prestata



Città metropolitana
di Roma Capitale

secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La polizza fideiussoria deve essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585; le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite dalla CmRC in formato digitale all'indirizzo PEC ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet della CmRC, e dalla stessa formalmente accettate; sino alla consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata, non potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.

Ai fini della validità della polizza fideiussoria trasmessa via PEC, è necessario che la stessa sia firmata digitalmente dai rappresentanti legali della Compagnia assicuratrice e della Società assicurata, da apporre sullo stesso documento.

3) DI PRESCRIVERE alla Società il rispetto delle condizioni di legge e le prescrizioni contenute nei seguenti pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Roma:

- per lo scarico delle acque reflue: autorizzazione n. NA-8823 del 21/04/2023 e estensione della sua durata a quella dell'AUA nota NA/10168 DEL 15/05/2024, del Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale;
- parere favorevole di impatto acustico prot. n. QL/7541 del 03/02/2022 del Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale;

4) DI PRESCRIVERE alla Società le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. In caso di variazione del domicilio digitale dichiarato in sede di Istanza, comunicare alla CmRC l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni;

G2. Custodire il presente provvedimento e relativi allegati in formato elettronico presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, entro i sei mesi precedenti la scadenza dell'Autorizzazione, inviare a questa Autorità Competente tramite lo Sportello Unico competente:

a) un'istanza di rinnovo dell'AUA corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013,

b) asseverazione, a firma di un tecnico abilitato, che la destinazione d'uso dell'immobile non è cambiata, che la normativa in materia non ha subito variazioni e che non sono mutate le condizioni

originarie che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza e le modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite lo Sportello Unico competente che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. È fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;



Città metropolitana di Roma Capitale

G5. la richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo Sportello Unico che ha rilasciato l'AUA;

5) DI INCLUDERE nel presente provvedimento i seguenti allegati a formarne parte integrante:

- Planimetria - "QH20230052974 PLANIM.VARIANTE NON SOSTANZIALE.PDF.P7M" firmata digitalmente il 13/07/2023 da Alberto di Pietrantonio e il 17/7/2023 daancia Giancarlo;
- autorizzazione n. NA-8823 del 21/04/2023 e estensione della sua durata a quella dell'AUA nota NA/10168 DEL 15/05/2024, del Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale
- parere favorevole di impatto acustico prot. n. QL/7541 del 03/02/2022 del Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti di Roma Capitale;

6) DI DEMANDARE AI COMPETENTI UFFICI COMUNALI il controllo sul rispetto delle condizioni di legge e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. NA-8823 del 21/04/2023 e estensione della sua durata a quella dell'AUA, nota NA/10168 DEL 15/05/2024 e nel parere di impatto acustico prot. n. QL/7541 del 03/02/2022;

7) DI REVOCARE le D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017, D.D. R.U. 3178 del 17/07/2017 e D.D. R.U. 2421 del 20/06/2019, D.D. R.U. 3358 del 30/09/2021, D.D. R.U. n. 1270 del 10/05/2022, DD n. 2155 del 29/07/2022, in quanto sostituite dal presente provvedimento;

8) DI TRASMETTERE il presente atto allo Sportello Unico competente, al fine del rilascio della presente modifica dell'AUA, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 **è adottata in continuità con l'autorizzazione previgente e ha durata di 15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'AUA originaria, di cui alla la D.D. R.U. 1116 del 30/03/2017, da parte del SUAP competente; pertanto, viene confermata la scadenza del 01/05/2032.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, *econdo quanto previsto dalla Legge 241/1990.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.



Città metropolitana
di Roma Capitale



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette"

Il Direttore, dott.ssa Rosanna Capone

Classificazione IX/11/2

Fascicolo 20449 F/55

Società **CENTROFER**
centrofer@lamiaptec.it

p.c. Suap di **ROMA CAPITALE**
protocollo.attivitaproductive@pec.comune.roma.it

Responsabile del procedimento: Francesca Patanè

Oggetto: AUA (DPR 59/13): CENTROFER SRL

RETTIFICA DD R.U. N. 1348 dell'11/04/2025

Sede stabilimento: **VIA CASTELFRANCO DI SOTTO, 24 - ROMA (RM) - 00148**
Municipio XI

Num. Identificativo Pratica Città Metr. Roma: **n. 20449**

Ufficio SUAP: **Comune di ROMA CAPITALE**

DD AUA R.U.: n. 1348 dell'11/04/2025

Data rilascio AUA da parte del SUAP alla società: **24/04/2025**

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013, dalla scrivente Amministrazione con Determinazione Dirigenziale **R.U. n. 1348 dell'11/04/2025**, rilasciata dall'Ufficio SUAP alla società **CENTROFER SRL** in data **24/04/2025**, avente ad oggetto "*Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche sul suolo, le emissioni in atmosfera, la compatibilità acustica ambientale ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici*";

preso atto che nel testo del provvedimento sono presenti alcuni refusi, con la presente si comunica la rettifica dei seguenti punti.

In relazione alla tabella presente nelle premesse della richiamata determinazione:

a pag. 7 e 8 per la Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe" il codice **EER 191003** è da intendersi codice **EER 191203**;

a pag. 7 e 8 per la Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe" il codice **EER 121003** è da intendersi codice **EER 120103**;

a pag. 9 per la Tipologia 5.1 la descrizione "parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni" è da intendersi sostituita con "**parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili**".

La presente dovrà essere conservata unitamente all'autorizzazione unica ambientale ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Rosanna Capone

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Direzione.



Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma
Tel. 06.6766.3369 - 3121
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it
tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it